

Il Consiglio federale autorizza la firma delle rivedute Convenzioni di doppia imposizione

Berna, 19.08.2009 - Il Consiglio federale ha approvato le prime sei convenzioni di doppia imposizione (CDI) contenenti una disposizione sull'assistenza amministrativa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e ha autorizzato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a firmarli. In novembre il DFF trasmetterà un messaggio alle Camere federali. In tale occasione verrà sottoposta al Parlamento anche la questione del referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ha dato via libera alla firma delle CDI con Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico e Gran Bretagna. Per ogni CDI è stato inviato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate alla conclusione di simili accordi un rapporto per parere. I partecipanti hanno accolto con favore l'approvazione di queste convenzioni per evitare la doppia imposizione. Dopo la firma delle CDI da parte di entrambi gli Stati, i relativi testi degli accordi verranno pubblicati. Dalla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, con 13 Stati la Svizzera ha negoziato nelle CDI una clausola di assistenza amministrativa ampliata secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Sono già state parafate CDI contenenti una tale clausola anche con Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Finlandia e Qatar. Queste CDI verranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione alla firma.

Per non figurare più sulla cosiddetta «lista grigia», stilata dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, devono essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa. Una volta firmata (da un ministro o da un diplomatico degli Stati contraenti) la Convenzione viene pubblicata.

Tappe fino all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione delle CDI. La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella Convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.